



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.12.2006
COM(2006) 788 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazioni e obiettivi della proposta**

L'obiettivo del presente progetto di regolamento del Consiglio è prorogare la sospensione dei dazi autonomi in vigore per determinati tipi di videomonitor per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono stati sospesi nella loro totalità fino al 31 dicembre 2006.

- **Contesto generale**

Tenuto conto del rapido evolversi delle tecnologie nonché delle difficoltà poste dalla classificazione dei nuovi prodotti nel settore dell'elettronica, il regolamento (CE) n. 493/2005 del Consiglio, del 16 marzo 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha sospeso totalmente, per un periodo limitato, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i videomonitor a cristalli liquidi con diagonale dello schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4, classificabili nel codice NC 8528 21 90. Tale misura scade il 31 dicembre 2006, a meno che il Consiglio non decida di prorogarla.

L'opportunità di prorogare la sospensione tariffaria è stata discussa il 18 maggio 2006 dal gruppo di lavoro *Unione doganale* del Consiglio (TDC).

In seguito alle discussioni con gli Stati membri e con l'industria europea rappresentata dall'EICTA, si è giunti alla conclusione che sarebbe opportuno prorogare la sospensione dei dazi autonomi di altri due anni, a partire dal 1° gennaio 2007.

Va rilevato che, a seguito delle modifiche alla nomenclatura che figurano in allegato alla "Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci", accettate ai sensi della raccomandazione del 26 giugno 2004 del Consiglio di Cooperazione doganale, e della trasposizione della NC nel SA 2007, i prodotti che rientrano nel codice NC 8528 21 90 saranno classificati, a partire dal 1° gennaio 2007, nel codice NC 8528 59 90 della nomenclatura combinata. È pertanto necessario modificare anche il codice NC.

Di conseguenza, la Commissione presenta l'acclusa proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria ed alla tariffa doganale comune.

- **Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta**

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CE) n. 493/2005 del Consiglio, del 16 marzo 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Detto regolamento del Consiglio scade il 31 dicembre 2006.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta è conforme alle politiche elaborate nei settori del commercio estero e dell'industria.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Il gruppo di lavoro "Unione doganale" del Consiglio (TDC).

La Sezione Nomenclatura tariffaria e statistica (settore della meccanica/varie) del comitato del codice doganale.

EICTA (*European Information, Communications and Consumer Electronics Technology Industry Association* – Associazione europea per le TIC).

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La proposta è conforme ai pareri espressi dalle parti interessate.

- **Ricorso al parere di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

Nomenclatura doganale, politica del commercio estero e politica industriale.

Metodologia applicata

Riunioni con esperti che rappresentano gli Stati membri.

Consultazioni con l'EICTA.

Principali organizzazioni/ esperti consultati

Il gruppo di lavoro "unione doganale" del Consiglio (TDC), la Sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale e l'EICTA.

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Per ragioni connesse all'interesse dei consumatori e tenuto conto della necessità di promuovere gli scambi tra Stati membri e paesi terzi, è nell'interesse della Comunità prorogare di altri due anni, a partire dal 1° gennaio 2007, la sospensione dei dazi autonomi per alcuni tipi di videomonitor.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione della proposta.

- **Valutazione dell'impatto**

Agevolazione degli scambi.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

- **Base giuridica**

Articolo 26 del trattato.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di esclusiva competenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il motivo in appresso.

In conformità con quanto previsto dal trattato, essa favorisce gli scambi tra Stati membri e paesi terzi e tiene conto dei rispettivi interessi commerciali degli operatori economici (fabbricanti all'interno della Comunità ed importatori), senza modificare l'elenco OMC di concessioni tariffarie della CE.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il motivo in appresso.

A norma dell'articolo 26 del trattato CE, le sospensioni ed i contingenti tariffari autonomi sono approvati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

I dazi doganali non riscossi per un importo pari a circa 300 milioni di euro

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Nella nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio¹, i codici NC per i videomonitor sono il codice 8471 e il codice 8528.
- (2) La classificazione dei videomonitor in codici NC diversi dal codice 8528 è subordinata a determinate condizioni. Il convergere dell'informatica, dell'elettronica di consumo e delle nuove tecnologie ha dato vita ad una situazione in cui è impossibile determinare, nella classificazione dei videomonitor, la destinazione principale di un particolare monitor facendo riferimento alle sole caratteristiche tecniche. Non è possibile definire criteri univoci per la classificazione dei prodotti, fondati su dati oggettivi e quantificabili.
- (3) Tenuto conto dei dati commerciali e tecnici, è nell'interesse della Comunità sospendere totalmente, per un periodo limitato, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni tipi di videomonitor.
- (4) Il regolamento (CE) n. 493/2005 del Consiglio, del 16 marzo 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune², ha quindi sospeso totalmente, per un periodo limitato, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i videomonitor a cristalli liquidi con diagonale dello schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4, classificabili nel codice NC 8528 21 90.
- (5) Questa misura di sospensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 493/2005, scade il 31 dicembre 2006.
- (6) In considerazione dei vantaggi di cui godrebbero i consumatori e tenuto conto della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione ed un'espansione del

¹ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1)

² GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1.

consumo sul territorio comunitario nonché di promuovere gli scambi tra Stati membri e paesi terzi, è nell'interesse della Comunità prorogare di altri due anni, a partire dal 1° gennaio 2007, la sospensione dei dazi autonomi.

- (7) A seguito delle modifiche della nomenclatura che figurano in allegato alla "Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci", accettate ai sensi della raccomandazione del 26 giugno 2004 del Consiglio di Cooperazione doganale, e della trasposizione della NC nel SA 2007, i prodotti del codice NC 8528 21 90 saranno classificati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, nel codice NC 8528 59 90 della nomenclatura combinata.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (9) Poiché la sospensione introdotta dal presente regolamento è la proroga di una sospensione già introdotta dal regolamento (CE) n. 493/2005, che scade il 31 dicembre 2006, e dal momento che non è nell'interesse della Comunità che vi sia un'interruzione del trattamento tariffario dei videomonitor interessati da tale sospensione, il presente regolamento entra in vigore immediatamente e si applica a partire dal 1° gennaio 2007.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo figurante nell'allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi), sezione XVI, capitolo 85, colonna 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo al codice NC 8528 59 90, è sostituito dal seguente:

“14(*)

* Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2008, per i videomonitor con diagonale di schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4 (codice TARIC 8528 59 90 30).”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ Proposta senza incidenza finanziaria

☒ Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

È estremamente difficile valutare la perdita delle risorse proprie che la presente proposta comporta. Non disponiamo di statistiche esatte sull'importazione di questo tipo di prodotti in quanto molti di essi sono attualmente erroneamente classificati in voci che beneficiano di esenzione da dazi.

Sulla base delle importazioni del 2005, le perdite di entrate sono stimate a 300 milioni di euro al massimo.

milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Inizio	[Anno n.]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1/1/2007	300

4. PROVVEDIMENTI ANTIFRODE

Applicazione dei normali provvedimenti previsti dal codice doganale comunitario.

5. ALTRE OSSERVAZIONI